



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175

P.I. 00243570694

Piazza Donato Iezzi, 15 – 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza n. 49 del 14.05.2024

OGGETTO: Eliminazione di sottoprodotti di origine animale – Materiale di categoria 1 - Allevamento Ovino, codice aziendale 051CH108, del Sig. De Mia Stella C.so Lauretano 50 del Comune di Torino di Sangro.

IL SINDACO

Visto il verbale n. 47351/2024/SIAPZ/I/LV di constatazione di decesso di animali e proposta di emissione di Ordinanza di eliminazione di sottoprodotti di origine animale – Materiale di categoria 1 (Corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009), redatto in data 06.05.2024 dal Veterinario dell'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti Dr. Fabrizio Musci De Sommain , riguardante i seguenti animali, rinvenuti presso l'azienda del Sig. De Mia Stella del Comune di Torino di Sangro:

N.	SPECIE	RAZZA	SESSO	CATEGORIA	PESO KG.	ETA'	CONTRASSEGNO AURICOLARE
01	Ovino	Mit	F	pecora	30	7 anni	IT069000048975

Vista la richiesta di eliminazione mediante sotterramento di carcassa di animali deceduti in azienda presentata dal Sig. De Mia Stella;

Visto l'art.19, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento CE 1069/2009;

Visto l'art.7 del Regolamento CE 811/2003;

Visto il D.P.R. n.320/1954;

Vista la Delibera Regionale – Regione Abruzzo – n.111 del 21/02/2005;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed in particolare l'art.50 che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale;

ORDINA

lo smaltimento mediante sotterramento conformemente a quanto disposto dall'art. 19, punto 1, lettere a) e b) del Reg. CE 1069/2009, dal Reg. UE 142/2011 e dalla Delibera Regionale – Regione Abruzzo – n. 111 del 21.02.2005. Il sotterramento del corpo intero o parti dell'animale morto deve essere fatto in terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente

ed a una profondità adeguata e sufficiente ad impedire l'accesso ai carnivori, nel rispetto del protocollo operativo previsto nell'Allegato B della Deliberazione Regionale sopra citata.

SANZIONI

le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi ed inserita nel link "Ordinanze" del sito internet www.comune.torinodisangro.ch.it e inviata al sig. De Mia Stella;
- che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Servizio Veterinario della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il personale della Polizia Locale è incaricato della verifica circa la corretta esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 14 Maggio 2024



IL SINDACO

Nino Di Fonso

Nino Di Fonso